



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/07707 Del: 26/09/2013 Esecutivo da: 27/09/2013 Proponente: Direzione Ambiente
--

OGGETTO:

Affidamento servizio di trattamento anticoncezionale colombi urbani alla ditta Acme (cod. ben. 20503) per la somma di Euro 10.032,00 (IVA 10% compresa)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 2013/39/266 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio triennale 2013 – 2015 e la relazione previsionale e programmatica;
- che in città si è assistito al crescente sviluppo di colonie di colombi domestici che costituiscono un serio problema dal punto di vista igienico e sanitario;
- che per tenere sotto controllo il numero degli esemplari è opportuno ricorrere ad attuare idonei interventi atti a contenerne la proliferazione;
- che si ritiene opportuno procedere ad effettuare una massiccia campagna per il contenimento delle nascite dei colombi con la distribuzione di antifecondativi “Ovistop”, come già avvenuto dal 1999 al 2004, con risultati incoraggianti;

Sentito in proposito anche il parere dell'ASL veterinaria;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge

- n. 488/199 e art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge n. 135/2012 e dell'art. 11, comma 6, della legge 115/2001, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. In legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per la fornitura del servizio in oggetto;

Ritenuto pertanto di verificare la possibilità dell'acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico MEPA della pubblica amministrazione e SIGEME del Comune di Firenze;

Tenuto conto che, da un attenta disamina dei prodotti offerti sulle piattaforme MEPA e SIGEME, non è stato rilevato il "meta prodotto" che consente il ricorso all'acquisto mediante i mercati elettronici sopra indicati, e quindi non ricorre, nella fattispecie, l'obbligo previsto dall'art. 1 del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012;

Valutato come il servizio in questione sia fornito esclusivamente, in Italia, dalla ditta Acme, titolare del diritto esclusivo di produzione del mangime Ovistop, marchio registrato;

Considerato quanto sopra si ritiene di affidare alla ditta Acme la fornitura del servizio di trattamento antifecondativo dei colombi di città;

Visto il preventivo rimesso dalla ACME s.r.l per la fornitura del servizio del trattamento antifecondativo da attuare sulla popolazione di colombi domestici;

Vista la Determinazione Dirigenziale 11/3656, con la quale si affidava il servizio all'Acme stessa e che ha portato a buoni risultati di controllo delle nascite nell'anno scorso ed in questa primavera;

Ritenuto necessario proseguire tale intervento a decorrere già da questo autunno, in quanto stagione idonea per dare efficacia al trattamento;

Dato atto che la spesa complessiva per l'intervento ammonta ad €. 10.032,00 (IVA 10% compresa);

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma totale di €. 10.032,00 (IVA 10% compresa) sul capitolo 37710 del corrente esercizio;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 e l'art. 14 del Regolamento di Organizzazione;

Visto l'art. 163 c. 3 del T.U. 267/00;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare alla Società ACME s.r.l. con sede via Portella della Ginestra, 9 (42025) Caviago (RE), (cod. ben 20503) il servizio di trattamento mediante OVISTOP per il controllo delle nascite nelle popolazioni di

colombi domestici, a decorrere già da questo periodo autunnale, per la spesa complessiva di € 10.032,00 (comprensivi di IVA),

2) di impegnare la somma complessive di € 10.032,00 (IVA compresa) a favore della Società ACME s.r.l. con sede via Portella della Ginestra, 9 (42025) Cavriago (RE) (cod. ben. 20503) per il servizio sopra indicato, sul capitolo 37710 del corrente esercizio;

3) che la somma sopra indicata sarà liquidata con successivo atto dietro presentazione di regolare fattura.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO ACME

Firenze, li 26/09/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	37710	0	13/005850	00	10032

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 27/09/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.